

COMUNE DI ACQUARO

Provincia di Vibo Valentia

Servizio Tecnico

PROGETTO DEI SERVIZI

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
SERBATOI IDRICI, DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA
NONCHE' DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI DI
TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI.**

DURATA DEL SERVIZIO: ANNI 1 (UNO)

ELABORATO 5:

CAPITOLATO D'ONERI

Acquaro, 29.06.2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Michele Gagliardi

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato d'Oneri regola le prestazioni di sorveglianza e manutenzione ordinaria dei serbatoi idrici, della rete idrica, della rete fognaria nonché degli impianti termici ed idrico-sanitari di tutti gli edifici comunali.

Art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. L'Impresa affidataria dovrà provvedere alla gestione del servizio mediante l'organizzazione, a suo rischio, dei propri mezzi, attrezzi e macchine, e del proprio personale. Il servizio consiste nella sorveglianza sull'efficienza e perfetta funzionalità di tutto il sistema idrico-fognario comunale e degli impianti termici ed idrico-sanitari degli edifici pubblici, con esecuzione di tutte le necessarie manutenzioni ed ordinarie riparazioni.

Art. 3 - COMPITI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Impresa affidataria è obbligata a svolgere i seguenti compiti:

a) sorveglianza, ispezione e manutenzione di tutta la rete idrica, compreso le fontane pubbliche, e degli impianti termici ed idrico-sanitari degli edifici comunali esistenti nel territorio comunale, con individuazione dei guasti, anche causati da terzi, e conseguente riparazione, mediante appositi strumenti di sua proprietà e con proprio personale;

b) sorveglianza, ispezione e manutenzione delle opere di presa, dei pozzi, dei serbatoi, di proprietà o a servizio comunale, e delle condotte di distribuzione, compreso, in particolare, la clorazione dell'acqua all'interno delle vasche dei serbatoi gestiti dal Comune, la pulizia dei pozzetti di diramazione, il mantenimento in piena efficienza di tutti gli annessi pezzi speciali, con, anche, la periodica lubrificazione delle saracinesche;

c) sorveglianza, ispezione e manutenzione ordinaria della rete fognaria, con eventuale pulizia dei pozzetti e con la sola esclusione dell'onere economico derivante dalla necessità d'intervento dell'autospurgo;

d) controllo e manutenzione di tutte le apparecchiature di manovra e di diramazione, degli scarichi, degli sfiati, degli idranti, delle fontane pubbliche, dei pozzetti e di quanto altro esistente lungo le diverse condotte e nei serbatoi;

e) manutenzione degli impianti dei serbatoi, nonché sorveglianza, pulizia e lavaggio delle relative vasche e della rete idrica di tutto il territorio comunale, ogni qualvolta si dovessero realizzare interventi sulle condotte e sulle opere che possano avere provocato fenomeni di inquinamento o per qualsiasi altro motivo, su indicazione e modalità dettate dall'Ufficio tecnico comunale ed, in particolare, dalle Autorità Sanitarie e comunque nel numero minimo di una pulizia annua;

f) pulizia dell'area circostante le opere di presa ed i serbatoi di proprietà comunale, mediante il taglio e l'asportazione di piante, erbacce e di quanto altro possa ostacolare l'accessibilità e l'ispezionabilità delle opere predette;

g) regolazione della distribuzione dell'acqua potabile, mediante l'esecuzione giornaliera delle opportune manovre, onde garantire l'approvvigionamento di tutte le utenze presenti sul territorio comunale, nonché per attivare o sospendere l'erogazione alla popolazione, quando sia necessario per obiettive esigenze tecniche, e per morosità;

h) assistenza, con eventuale chiusura ed apertura dell'erogazione nelle condotte, in caso di nuovi allacci, di ripristini di allacci esistenti da effettuarsi a cura dei privati, compresa la sostituzione e la piombatura dei contatori, forniti dall'Ente, o il distacco delle utenze idriche, con rimozione del contatore, da effettuare entro una settimana dall'inoltro della comunicazione pervenuta dal privato, e la trasmissione

al Comune dei dati riguardanti l'avvenuto intervento e comunicazione del verbale di sostituzione, nuovo allaccio o distacco;

i) segnalazione immediata al Comune di eventuali allacci abusivi, o di quanto altro preventivamente non autorizzato, rilevati durante le operazioni di sorveglianza o in qualunque altra circostanza;

j) riparazione, anche mediante saldature su condotte in ghisa – ferro – acciaio, e sostituzioni che si rendessero necessarie agli impianti dei serbatoi e alla rete idrica dell'intero territorio comunale, compreso le fontane pubbliche, a causa di rotture, di perdite, di guasti, di cattivo funzionamento di saracinesche, rubinetti e simili, qualsiasi sia la causa che le ha determinate;

k) realizzazione di **nuovi tratti di rete**, singolarmente, contenuti nei limiti di metri lineari 3 comprensivi di tubazione, scavi rinterri e sistemazione stradale e **interventi di riparazione della rete**, consistenti nella sostituzione e/o adeguamento di tratti di rete di lunghezza minore e uguale a mt. 3,00, per la rete fognaria, e minore e uguale a ml. 10,00, per la rete idrica.

l) assistenza a tutti i prelievi che l'Amministrazione Comunale esegue nell'ambito del Piano di Autocontrollo (**HACCP**) della Rete Idrica Comunale, o che la stessa dovesse richiedere per le verifiche di sorgenti e pozzi, finalizzate all'ottenimento del certificato di Potabilità;

m) chiusura ed apertura delle condotte per l'effettuazione di turnazioni che si dovessero rendere necessari per carenza idrica o per altri motivi di carattere tecnico-funzionale del servizio, previo avviso all'Responsabile dell'ufficio tecnico

n) affissione nei luoghi pubblici, o altri luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico, oppure avviso a mezzo di banditore pubblico, con spese a carico del comune, di ordinanze o altri provvedimenti riguardanti il servizio idrico, nonché di comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura idropotabile alle utenze;

o) apposizione immediata di idonea segnaletica, anche notturna, in caso di guasti o perdite, per qualunque motivo non immediatamente riparabili, che si dovessero verificare sulle condotte idriche e fognarie ubicate sulle strade comunali o provinciali, e che possono provocare inconvenienti e pericoli al traffico veicolare e pedonale;

p) informazione all'Ufficio Tecnico Comunale prima di effettuare interventi che possano provocare l'interruzione del servizio idrico;

q) assistenza tecnica ai lavori di scavi inerenti a qualsiasi tipo di riparazione ed a tutti gli interventi che sarà necessario eseguire con l'ausilio dell'autospurgo;

r) dichiarazione di responsabilità, se richiesta dall'Ufficio Tecnico, relativa al tempo impiegato per lavori di scavi con mezzi meccanici affidati ad altra ditta;

s) quantificazione economica degli interventi di riparazione di danni causati da terzi;

t) annotazione, su apposito registro cronologico fornito dall'Amministrazione, dei diversi interventi di sostituzione e riparazione, con elencazione, anche, dei materiali che, di volta in volta, vengono usati;

u) instaurazione di rapporto diretto con gli Enti preposti alla fornitura idropotabile, diversi dall'Amministrazione comunale, al fine di richiedere la sospensione e/o interruzione della fornitura idrica, a seguito di accertata necessità per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, e di segnalare eventuali guasti o disservizi rilevati sul sistema idrico gestito dagli stessi Enti.

Art. 4 - INTERVENTI NON PREVISTI

1. Restano esclusi dal presente articolo, e dal corrispettivo previsto dal successivo articolo 10, i seguenti interventi:

a) Interventi di riparazioni a carattere eccezionale, necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali o a calamità naturali legalmente dichiarate tali. In

questi casi la ditta si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente.

- b) Interventi straordinari di riparazione degli impianti, consistenti nella sostituzione e/o adeguamento di tratti di rete di lunghezza maggiori di mt. 3,00, per la rete fognaria, ed a ml. 10,00, per la rete idrica.
- c) Fornitura Pezzi speciali e sostituzione di pozzetti, esclusa, per questi ultimi, la riparazione parziale;
- d) Opere in ferro;
- e) Murature varie e calcestruzzi;
- f) Interventi straordinari di potenziamento ed adeguamento dell'impianto, consistenti in piccoli ampliamenti della rete idrica o fognaria oltre le dimensioni previste nel punto k) art.3, realizzazione di pozzetti di intercettazione. Questi potranno essere affidati alla stessa ditta che cura la manutenzione dell'impianto. In tale caso la straordinarietà dell'intervento sarà attestata dal Responsabile del Servizio e la spesa occorrente sarà preventivamente concordata sulla base dei prezzi della tariffa in vigore decurtati del ribasso d'asta offerto.

Detti lavori potranno essere eseguiti dalla stessa ditta che cura la manutenzione dell'impianto. In tale caso la straordinarietà dell'intervento sarà attestata dal Responsabile del Servizio e la spesa occorrente all'esecuzione dell'intervento in esubero rispetto a quello compreso nel contratto sarà preventivamente concordata sulla base dei prezzi tariffari in vigore decurtati del ribasso d'asta offerto. Tale criterio si applica anche quando in sede di esecuzione dei lavori, per difficoltà operative o per sopravvenute situazioni impreviste, segnalate preventivamente all'Area Tecnica, l'intervento dovesse rivestire carattere di eccezionalità.

Si ribadisce che tutti gli altri interventi, non rientranti nella fattispecie di cui al presente articolo, sono ad esclusivo carico della ditta stessa.

Art. 5 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE E DECLARATORIE

1. L'esecuzione del servizio di manutenzione dei serbatoi idrici, dei pozzi, degli impianti termici e di tutta la rete idrica e fognaria comunale, con tutte le competenze come sopra specificate, dovrà avvenire sempre e solo a mezzo di personale munito di qualifica pertinente al servizio medesimo. Essendo prevista nell'appalto la manutenzione degli impianti termici, la ditta affidataria dovrà essere in possesso di specifica iscrizione ed essere abilitata al rilascio della certificazione di conformità degli impianti tecnici, ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.

2. Per attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti si intendono tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

3. L'attività di manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d'uso. Negli obblighi dell'impresa che svolge attività di manutenzione, rientrano anche quelli di soddisfare i seguenti concetti di manutenzione:

- a) la manutenzione "*correttiva*";
- b) la manutenzione "*conservativa*";
- c) la manutenzione "*migliorativa*".

4. La Manutenzione "*correttiva*" è quella eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta, e quindi interviene sui guasti improvvisi in grado di compromettere l'efficienza o il normale funzionamento degli impianti nonché la sicurezza degli stessi.

5. Nella manutenzione "*correttiva*" il guasto è rilevato direttamente dall'Impresa, oppure dalla Amministrazione ed, in questo caso, l'intervento di manutenzione è attivato "a chiamata" anche a mezzo telefono, fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi. Al termine dell'intervento l'Impresa o l'Amministrazione possono concertare un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto.

6. La manutenzione "*conservativa*" prevede la sostituzione di parti di impianto al fine di conservare integro lo stato degli impianti stessi e garantire il corretto funzionamento. Si ricorre alla suddetta manutenzione o su espressa richiesta scritta da parte delle Amministrazione (che provvederà anche a specificare le caratteristiche tecniche dell'intervento richiesto e particolari esigenze in ordine ai tempi di esecuzione), o su proposta dell'impresa appaltatrice da sottoporre comunque all'Amministrazione.

7. Nel concetto di manutenzione "*migliorativa*" s'intendono ricomprese tutte le azioni "di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell'entità". Gli interventi di rinnovo, aggiornamento ed adeguamento degli impianti, in grado di prolungare la vita media dei componenti o di migliorarne il rendimento e la funzionalità, e, quindi, il valore economico dell'impianto, sono definiti interventi di manutenzione migliorativa quando incidono molto marginalmente sul prezzo d'appalto. Rientrano tra gli interventi migliorativi la sostituzione di piccoli tratti di rete idrica, a servizio di singoli elementi utilizzatori; la sostituzione di saracinesche o componenti dei pozzetti; la sostituzione di parti di singoli impianti; la realizzazione di nuovi tratti di rete idrica, singolarmente, contenuti nei limiti di metri lineari 10,00, ecc.

8. Tutti gli interventi che fanno parte delle suddette categorie di manutenzione (la manutenzione "*correttiva*"; la manutenzione "*conservativa*"; la manutenzione "*migliorativa*") rientrano nel corrispettivo dell'appalto.

9. L'affidatario dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 e raggiungere il luogo ove si è verificato il guasto entro sessanta minuti dalla segnalazione. Nel caso di guasti di lieve entità che si dovessero verificare durante le ore notturne la riparazione può anche essere eseguita nella prime ore della seguente mattinata. Al fine di garantire la reperibilità, la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'installazione di una utenza whatsapp dedicata alla ricezione delle richieste di pronta reperibilità inoltrate dall'Ente, nonché all'istituzione di un numero di telefonia mobile di pronta reperibilità. L'impresa comunicherà all'Amministrazione i recapiti ed i responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione. In caso di inottemperanza il Responsabile del servizio e/o del Procedimento provvederà con ditte specializzate con spese a carico dell'appaltatore.

10. Nell'appalto sono compresi anche gli eventuali lavori per riparazioni straordinarie conseguenti a danni provocati da terzi, atti di vandalismo, furti, ecc., che si rendessero necessari al fine di garantire la normale funzionalità degli impianti e delle condotte idriche e fognarie.

11. La fornitura del materiale per le riparazioni straordinarie di cui al precedente punto e della attrezzatura per la realizzazione della piombatura è a carico dell'Amministrazione Comunale.

12. La ditta affidataria si obbliga altresì, a richiesta della Stazione Appaltante, ad eseguire eventuali lavori non previsti nel presente appalto, comprensivi dei materiali occorrenti, praticando i prezzi previsti nel vigente Prezzario Regionale decurtati del ribasso d'asta offerto.

Art. 6 - MODALITA' SPECIFICHE DI ESECUZIONE

1. La ditta affidataria svolge il servizio di sorveglianza, rilevando i guasti e provvedendo alle relative riparazioni, previa acquisizione dei materiali occorrenti.

2. Ove l'attività manutentiva richieda, in ragione della sua complessità, dell'indispensabile intervento di macchine escavatrici od operatori comunali, l'intervento è programmato di concerto con il Responsabile dell'Area Tecnica.

3. Nell'ipotesi di cui all'Art. 3 - comma 1 - lett. q) è compito dell'affidataria provvedere alla riparazione del guasto, segnalando immediatamente all'Amministrazione le generalità dell'autore del danno e la quantificazione economica della riparazione effettuata.

Art. 7 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

1. L'Affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione del servizio di manutenzione dell'acquedotto di proprietà comunale. I privati utenti potranno servirsi di idraulici o fontanieri di propria fiducia per qualsiasi lavoro idraulico, con esclusione, però, dell'installazione del contatore, fornito dall'Ente, che dovrà essere effettuata soltanto dall'appaltatore e sotto la sua responsabilità. L'Appaltatore è, altresì, responsabile della costruzione a perfetta regola d'arte delle condutture private dal punto di derivazione dalla rete di distribuzione fino al contatore.

2. L'affidatario dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che fossero causati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del comune. Dovrà, altresì, provvedere, in completa osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia, a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali della mano d'opera impiegata.

3. L'Affidatario medesimo si impegna ad osservare integralmente e ad applicare tutte le norme previste nel C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese del settore e negli accordi integrativi dello stato, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4. La ditta affidataria dovrà intervenire per tutte le riparazioni inerenti la rete idrica subito dopo la constatazione dei guasti e dovrà portare a termine gli stessi nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il termine massimo stabilito, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. La ditta affidataria dovrà inoltre adottare, nello svolgimento del servizio, tutte quelle misure di natura igienica che sono necessarie all'incolumità delle persone e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità.

Art. 8 - PENALITA'

1. Ferma restando la facoltà di revoca dell'affidamento, l'Impresa Affidataria sarà assoggettata al pagamento di penali qualora durante il periodo contrattuale vengano riscontrate le inadempienze di seguito indicate:

- a) mancata effettuazione del servizio nei modi e nei termini stabiliti nel contratto;
- b) interruzione del servizio conseguente a mancato o intempestivo intervento;
- c) mancata o intempestiva riparazione di eventuali inconvenienti;
- d) trascurata manutenzione degli impianti;
- e) non ottemperanza a leggi, decreti, circolari, normative specifiche di settore;
- f) danni agli impianti, infrastrutture ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione o, comunque, in suo uso a qualsiasi titolo;
- g) modifiche arbitrarie degli impianti;
- h) sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, determinate dalla mancata manutenzione conservativa di tutti i componenti impiantistici o da anomalo funzionamento di impianti e apparecchiature;
- i) In caso di mancata comunicazione per il distacco delle utenze idriche, con rimozione del contatore, saranno addebitati i successivi consumi registrati oltre una settimana dall'invio della comunicazione ricevuta dal privato;

2. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, comunque accertate, per qualunque obbligo derivante dai rapporti contrattuali, comportano l'applicazione di una penalità da determinarsi a cura del medesimo Responsabile, tra un minimo di € 25,82 ed un massimo di € 103,29, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
3. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale pari al doppio di quella massima consentita.
4. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la grave inadempienza che risolve il contratto, il comune si riserva più severe misure da adottare di volta in volta dalla Giunta Comunale. Si stabilisce che unica formalità preliminare rimane la contestazione degli addebiti.
5. Il comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato lavoro a spese dell'Affidatario.
6. Rifusione spese, pagamenti e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto successiva al verificarsi dell'evento.
7. In caso di infrazioni più gravi o non osservanza degli obblighi contrattuali, si procederà all'incameramento della cauzione di cui al successivo art.16;
8. L'Amministrazione ha il diritto al controllo del servizio al quale la ditta è obbligata dal presente capitolato.

Art. 9 - AMPLIAMENTI E MODIFICAZIONI

1. La ditta affidataria si impegna, per tutta la durata del contratto, ad eseguire, oltre i lavori sopra menzionati, anche lavori di realizzazione di nuovi tratti di rete idrica, singolarmente, contenuti nei limiti di metri lineari 3 installazione, che si rendessero necessari dall'Amministrazione e ad assicurare la relativa manutenzione.

Art. 10 - COMPENSI

1. Quale compenso per la manutenzione di cui al presente capitolato, il Comune, per come evincibile dal quadro economico, ha computato un canone complessivo annuale determinato in **€ 33.301,97**, oltre Iva al 10%, essendo pari ad € 21.407,81 l'importo a base d'asta soggetto a ribasso, ad € 10.924,20 l'importo del personale non soggetto a ribasso e ad € 969,96 i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Detto canone rimarrà invariato anche in caso di modesto ampliamento degli impianti.
2. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, nella misura di 1/12 dell'importo di appalto, oltre Iva, dietro presentazione di regolari fatture vistate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Detto corrispettivo non è soggetto a revisione prezzi per tutta la durata dell'appalto.

Art. 11 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avrà la durata di anni "1" (uno) prorogabile di ulteriori mesi 6 (sei) con decorrenza dalla stipulazione del relativo contratto, ovvero sottoscrizione per accettazione della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE O SUB APPALTO DEI LAVORI

1. È fatto divieto all'impresa affidataria di cedere o sub appaltare tutta o in parte l'opera assunta sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 13 - MODALITÀ DELL'APPALTO

1. Affidamento del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 108 comma 2 lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - VIGILANZA

1. La vigilanza ed il controllo del servizio gestito dalla ditta affidataria appartengono, in genere, al Responsabile dell'ufficio tecnico o un suo delegato cui spetta, in modo particolare, di verificare che i lavori di manodopera, riguardanti il servizio medesimo, siano effettuati a perfetta regola d'arte.
2. Tutte le mancanze da parte dell'appaltatore agli obblighi del presente capitolato saranno accertate dal tecnico comunale mediante verbale del quale sarà data comunicazione all'impresa. Questi, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, potrà produrre eventuali deduzioni. Trascorso inutilmente detto periodo, si intenderà riconosciuta la mancanza e sarà applicata, dall'amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in relazione alla sua gravità, una penale per come disposto dall'Art. 9 del presente capitolato.
3. Nel caso che l'impresa, per qualsiasi ingiustificato motivo, sospendesse il servizio, anche parzialmente, o fossero in corsa in gravi inadempienze, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, il comune potrà procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto.

Art. 15 - DOCUMENTI SUCCESSIVI ALL'AFFIDAMENTO

1. La ditta affidataria dovrà presentare, entro giorni quindici, dall'affidamento i seguenti documenti:
 - a) Cauzione definitiva costituita nelle forme di legge;
 - b) Polizza assicurativa, specifica per l'appalto di che trattasi, di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale di €100.000,00, a copertura di qualsiasi rischio tanto a cose che a persone;
 - c) Piano operativo di sicurezza a norma di legge;
 - d) Copia documentazione di denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la cassa edile se dovuta).

Art. 16 - CONTROVERSIE TRA UTENTI E IMPRESA

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed appaltatore sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'Impresa con rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria. È fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente.

Art. 17 - CONTROVERSIE TRA COMUNE E IMPRESA

1. È esclusa la competenza arbitrale. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'Affidatario relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, o dalla sua interpretazione, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente, che fin d'ora si identifica nel Tribunale di Vibo Valentia

Art. 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario si impegna a rispettare integralmente il Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Acquaro e la Prefettura di Vibo Valenti e adotta adottato dal Comune di Acquaro. Tale impegno include tra l'altro l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e l'obbligo di segnalazione immediata alla Stazione Appaltante di qualsiasi tentativo di concussione, estorsione o pressione indebita di natura criminale nel corso dell'esecuzione del contratto. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 19 - NORME FINALI

1. Con la partecipazione alla gara di cui al presente appalto, l'impresa manifesta la sua completa ed inequivocabile accettazione di tutte le condizioni e norme di cui al presente Capitolato d'Oneri.

2. Le previsioni operative enumerate nel presente capitolato, in ogni caso, debbono ritenersi come norma di massima per rendersi ragione del servizio da svolgere, l'affidatario, in quanto unico responsabile della regolarità e dell'eshaustività delle prestazioni offerte, dovrà elaborare proposte in termini di gestione, di consumo, di prestazioni, tese a migliorare il servizio nonché tener conto degli aggiornamenti legislativi e normativi inerenti al funzionamento degli impianti.

3. Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di fornitura e servizi e di contratti: R.D. 2440/1923 – R.D. 827/1924 – D.P.R. 696/1979 – D.Lgs. 157/1995 – D.P.R. 573/1994 – C.C. – C.P.C. e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 36/2023 e al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, i seguenti articoli: Art. 2 - Art. 3 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 14 - Art. 16 - Art. 16 - Art. 18 - .

Acquaro, 29.06.2026

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Michele Gagliardi)